



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 4 marzo 2026

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
Monza**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 127/2025 – Possibilità di acquisizione di registrazioni audio nel procedimento disciplinare

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 11776 del 25.11.2025), si chiedono chiarimenti sulla possibilità di acquisire nel corso del procedimento disciplinare registrazioni audio, effettuate dall'esponente, di riunioni e conversazioni telefoniche avvenute tra lo stesso, l'incolpato e terzi soggetti estranei, anche in considerazione dell'attuale normativa in materia di privacy, e inoltre si domanda se l'utilizzo del materiale acquisito possa essere considerato probatorio all'interno del procedimento disciplinare per la formazione della decisione. Si osserva quanto segue.

Si evidenzia preliminarmente che, ai sensi degli articoli 2712 c.c. e 234 c.p.c., le registrazioni audio, nell'ambito dei procedimenti civili e penali, formano piena prova dei fatti rappresentati, salvo disconoscimento della loro conformità. In particolare, secondo orientamento costante e maggioritario della Cassazione, la registrazione audio di una conversazione deve considerarsi lecita laddove il soggetto che registra partecipi ad essa. Il giudice di legittimità ha chiarito, infatti, che una conversazione intercorsa tra soggetti privati, rientrando nel patrimonio conoscitivo dei partecipanti alla stessa, può essere registrata da uno di essi anche senza avvisare gli altri soggetti presenti alla conversazione, salvo la ricorrenza di un divieto esplicito (si pensi, ad es. al segreto d'ufficio). Nell'ambito del medesimo orientamento si è altresì riconosciuta l'ammissibilità della prova documentale, rappresentata dalla registrazione fonografica di una comunicazione tra presenti ad opera di uno degli interlocutori o di persona ammessa ad assistervi e, di regola, e la sua utilizzabilità processuale¹. Il principio stabilito dal giudice di legittimità induce pertanto a ritenere che le registrazioni audio effettuate anche in

¹ Vd. Cassazione, sent. n. 10079 del 08.03.2024 che ha evidenziato che "la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione dei contenuti della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa". Sul tema vd. anche Cass. n. 40148 del 06/07/2022, n. 12347 del 10/02/2021 e n. 36747 del 28/05/2003.

ambiti privati sono lecite e non costituiscono reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-*bis* c.p.) se colui che effettua la registrazione è legittimamente presente e partecipa alla conversazione.

Ciò premesso, il giudice di legittimità ha altresì chiarito che le registrazioni audio, effettuate in modo lecito come sopra indicato, possono essere diffuse a terzi se c'è il consenso degli interessati ovvero qualora la diffusione sia effettuata al fine di tutelare un proprio o un altrui diritto.

La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni il principio, già espresso in precedenti pronunce, quali la sentenza Cass. Civ. sez. lavoro, n. 12534 del 10.05.2019, secondo cui la registrazione di conversazioni da parte di uno degli interlocutori deve ritenersi legittima e validamente utilizzabile in sede processuale qualora necessaria per tutelare e far valere un diritto in giudizio. Tale principio è stato inoltre ribadito con l'Ordinanza n. 24797 del 16.09.2024, con la quale la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della registrazione, purché quest'ultima sia finalizzata alla tutela di un diritto in sede giudiziaria: *"In linea generale, l'utilizzazione dei dati senza il consenso dell'interessato è ritenuta lecita quando si tratti di difendere un diritto fondamentale e inoltre, quando i dati siano stati utilizzati in giudizio, come nella specie, è il giudice di quel giudizio a dover bilanciare gli interessi in gioco ed ammettere o meno le prove che comportano il trattamento di dati di terzi, posto che la titolarità del trattamento spetta in questo caso all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo"*. Più di recente, con Ordinanza n. 5844 del 05.03.2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che *"non è illecita la violazione del diritto alla riservatezza, cioè la condotta di registrazione d'una conversazione tra presenti in mancanza dell'altrui consenso, ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio; in particolare, per quel che qui rileva, la scriminante opera a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali, purché l'utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente necessario"*.

Seppur il giudice di legittimità abbia fatto specifico riferimento all'ambito processuale, deve ritenersi possibile ricondurre in tale ambito anche il procedimento amministrativo (ad es. il procedimento disciplinare), con il quale la pubblica amministrazione esercita il potere pubblico in modo tale da assicurare il contemperamento dell'interesse generale e dei diritti individuali dei cittadini. In tale prospettiva, infatti, l'esercizio della funzione amministrativa assume un carattere 'paragiurisdizionale', dovendo garantire, attraverso il contraddittorio procedimentale, l'effettiva applicazione non solo dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) ma anche del principio di uguaglianza (art. 3 Cost) nonché il diritto di difesa (art. 24 Cost).

Ciò detto, si osserva altresì che, sotto il profilo di tutela del trattamento dei dati personali, la normativa vigente richiede generalmente il consenso per il trattamento dei dati personali (quali ad es. la voce di un individuo). Tuttavia, l'articolo 6, par. 1, lett. f), del GDPR dispone che il trattamento dei dati personali sia lecito (e dunque possa essere effettuato senza previo consenso dell'interessato) se necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (come ad es. l'esercizio di un proprio o altrui diritto in ambito giudiziario). In tal senso il Garante per la protezione dei dati personali, già prima dell'applicazione del regolamento 2016/679 (cd. GDPR) conformemente a principi ancora validi (Provvedimento del 12 luglio 2000), ha chiarito che non è necessario il consenso alla registrazione della conversazione da parte dei soggetti che vi hanno partecipato qualora la suddetta registrazione sia effettuata da un partecipante per scopi esclusivamente personali (es. come promemoria) ovvero per tutelare un proprio diritto o un diritto altrui in sede giudiziaria, in quanto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). In ogni caso la registrazione deve essere pertinente e non eccedente rispetto alla finalità di difesa.

Premesso quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, che la registrazione audio effettuata dall'esponente costituisca prova documentale, utilizzabile nell'ambito del procedimento disciplinare, purché finalizzata alla tutela di un diritto e nei limiti indicati nella sopra citata giurisprudenza assicurando, ai fini di tutela

della privacy, il rispetto del principio di non eccedenza in riferimento ai dati trattati (anche in termini di conservazione degli stessi).

Da ultimo si segnala che, laddove l'esponente sia un Iscritto nell'Albo, il Consiglio di Disciplina dovrà valutarne la condotta alla luce del divieto di divulgare o registrare una conversazione, senza il consenso del collega (o, se si tratta di audio/video conferenze, senza il consenso di tutti i partecipanti) disposto dall'art. 18, co. 2 del vigente codice deontologico della professione, verificando tutte le circostanze del caso concreto ivi inclusa la ricorrenza della sopraindicata esigenza di tutela di un proprio o altrui diritto.

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio